

## Esclusione dalla gara per grave illecito professionale, nuova sentenza del Consiglio di Stato

*Il concetto di grave illecito professionale per il quale un operatore economico deve essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto, ricomprende ogni condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa.*

8 settembre 2017 - Tra i gravi illeciti espressamente contemplati dalla norma rientrano, infatti, “le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni”. Come previsto dall'art. 80, comma 5, lettera c) del **D.Lgs. n. 50/2016** (c.d. *Codice dei contratti*), un operatore economico deve essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che esso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da mettere in dubbio la sua integrità e affidabilità. La norma mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che per la sua gravità, sia in grado di minare l'integrità morale e professionale di quest'ultimo.

A ricordare questo principio è il Consiglio di Stato con la **sentenza n. 4192** depositata il 5 settembre 2017 che, oltre chiarire il concetto di illecito professionale, ne ha chiariti altri tre molto interessanti:

- la non definitività della sentenza;
- la decorrenza del termine triennale di esclusione dalla data di commissione del reato;
- la possibilità di contraddittorio.

Per quanto riguarda la non definitività della sentenza e il decorso del termine triennale di cui all'art. 57 della direttiva 2014/24/UE, le Linee Guida n. 6 dell'ANAC (punto 2.1.1.4) hanno chiarito che i provvedimenti non definitivi rilevano ai fini dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/16, qualora contengano una condanna al risarcimento del danno e uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80 stesso. Con riferimento al periodo di esclusione dalle gare, l'ANAC ha precisato che “*il periodo di esclusione dalle gare non può superare i tre anni a decorrere dalla data dell'annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall'Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento*”.

Non può quindi condividersi la tesi dell'appellante diretta a sostenere che i tre anni sarebbero decorsi in quanto correlati alla verifica del fatto storico e non alla data di adozione del provvedimento giurisdizionale.

In riferimento alla possibilità di contraddittorio, nel caso di specie l'appellante in sede di gara ha reso una dichiarazione non veritiera e comunque incompleta, non consentendo alla stazione appaltante di svolgere le dovute verifiche circa il possesso dei requisiti di moralità professionale. Tale violazione non ha consentito all'amministrazione aggiudicatrice di svolgere i dovuti approfondimenti prima di decretare l'esclusione.

Il contraddittorio previsto nel nuovo codice degli appalti, ai fini dell'accertamento della carenza sostanziale dei requisiti di ammissione alla gara, e ribadito nelle Linee Guida dell'ANAC, riguarda i

# Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**

soli casi in cui il concorrente si è dimostrato leale e trasparente nei confronti della stazione appaltante, rendendola edotta di tutti i suoi precedenti, anche se negativi, ed ha fornito tutte le informazioni necessarie per dimostrare l'attuale insussistenza di rischi sulla sua inaffidabilità o mancata integrità nello svolgimento della sua attività professionale.

Solo in questo caso è possibile ipotizzare un vero e proprio contraddittorio tra le parti. Non è certo ammissibile consentire alle concorrenti di nascondere alla stazione appaltante situazioni pregiudizievoli, rendendo false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara, e poi, ove siano state scoperte, pretendere il rispetto del principio del contraddittorio da parte della stazione appaltante.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata